



È stato pertanto predisposto un nuovo testo di
Concezione attualmente all'esame del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale che conserverà anche per
la nuova assicurazione la figura di "contraente",
per cui tutto il personale di cui all'art. 3 della pre-
detta legge sarà assicurato contro il rischio di mor-
te in conformità a quanto disposto dal 1° comma
dell'art. 11 della legge 6 febbraio 1951 n° 124 il quale
prevede una forma di previdenza costituita fra l'al-
tro da un'assicurazione, per il rischio di morte,
alimentata dall'1,25% dello stipendio.

Sostanzialmente, le caratteristiche di as-
sunzione rimangono le stesse già approvate dal
Comitato in data 2 ottobre 1952 con la sola modi-
fica della tariffa, che prevede la copertura del ri-
schio per 5 anziché per 3 anni e non comprende
più la copertura del rischio di invalidità. Suol-
tre, in sostituzione degli utili di bilancio, è predi-
sta la corrispondenza di un particolare contributo
annuo in relazione all'aumento dei sinistri.

In definitiva, le condizioni di assunzione
dell'operazione, per le quali si chiede l'approvazio-
ne del Comitato permanentemente a norma del disposto
di cui al penultimo comma della delibera consi-
gliare del 14 giugno 1952, saranno le seguenti: